

NOTA ALLA RASSEGNA STAMPA



1-30 AGOSTO 2010

IL PUNTO

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge n. 122/2010, il quadro normativo che sovrintende le procedure di autorizzazione nell'edilizia privata subisce una nuova rivoluzione. Il comma 4-bis dell'art. 49 della legge 122/2010 riscrive, infatti, integralmente l'art. 19 della legge n.241/1990 dedicato alla procedura della denuncia di inizio attività (DIA) sostituendola con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Al pari della vecchia DIA, la SCIA consiste in una comunicazione che il privato effettua alla Pa, corredata da tutta una serie di documenti o autocertificazioni

necessari; a differenza che con la DIA, però, il cittadino che deposita la SCIA può immediatamente dar corso a quanto segnalato, senza il rispetto di alcun termine dilatorio (che con la dia era di 30 giorni), mentre l'Amministrazione competente ha 60 giorni di tempo per intervenire a bloccare la prosecuzione dell'attività avviata e a rimuoverne gli eventuali effetti dannosi. Come è già accaduto con il cosiddetto piano casa, non è detto che tale ennesimo intervento di semplificazione dell'attività edilizia privata abbia un impatto significativo sul settore; in un quadro in cui restano

TEMI TRATTATI

- 1) **In primo piano**
- 2) **Legislazione sui lavori pubblici**
- 3) **Appalti e opere pubbliche**
- 4) **Edilizia private e urbanistica**
- 5) **Sicurezza impianti**
- 6) **Università**
- 7) **Mercato del lavoro**
- 8) **Previdenza professionisti**
- 9) **Energia e ambiente**

tutte da definire la portata e le prospettive e problematiche di questo nuovo istituto, il legislatore sembra confermare, invece, con chiarezza il ruolo che intende assegnare al professionista tecnico e cioè quello di garante del rispetto da parte del privato di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Un ruolo che è certamente proprio di professionisti, quali gli

ingegneri, che pubblici a condizione, sembra ancora lontana
 istituzionalmente, per la però, che si possa operare dall'essere raggiunta.
 loro appartenenza in un contesto di norme sede di
 all'ordine, sono portatori e chiare, certe e sicure. Una
 garanti nella propria condizione che, per ciò
 attività degli interessi che attiene alla SCIA,

IL GEOMETRA È COMPETENTE SOLO PER I PROGETTI LEGGERI

Tra gli specifici compiti dell'autorità comunale dell'incolumità delle persone. Sulla base di
 in sede di rilascio del permesso di costruire c'è questo presupposto, il
 anche quello di Tar Campania-Salerno (sentenza n. 9772/2010)
 accertarsi che la ha dichiarato
 progettazione sia stata l'illegittimità di un
 affidata a un permesso di costruire
 professionista riguardante la
 competente e sopraelevazione di un
 adeguatamente fabbricato a uso
 preparato in relazione abitativo, da realizzarsi
 alla natura e con strutture in cemento
 all'importanza della armato sulla base del
 costruzione. Ciò in progetto redatto da un
 quanto le norme che geometra. Il Tar rileva
 regolano l'esercizio delle che la normativa
 professioni di geometra, vigente abilita tale
 architetto e ingegnere - categoria professionale
 sia nella compilazione soltanto alla
 dei progetti, sia nella progettazione di
 direzione dei lavori - modeste costruzioni civili
 sono poste a e il titolo abilitativo
 salvaguardia annullato non indicava
 le ragioni per le quali il
 comune aveva ritenuto
 che la progettazione
 dell'opera potesse farsi
 rientrare nelle
 competenze
 professionali di un
 geometra, sotto il profilo
 qualitativo e
 quantitativo della
 edificazione, la cui
 valutazione appartiene
 al sindacato di
 legittimità del giudice
 amministrativo. La
 pronuncia del Tar
 campano si inserisce in
 un orientamento ormai
 consolidato, non solo
 della giurisprudenza
 amministrativa (consiglio
 di Stato, sentenze n.
 4652/2007, n. 6004/2004,
 n. 7821/2003, n.

3068/2003), ma anche della Cassazione (sentenze n. 8545/2005, n. 7778/2005, n. 6649/2005). Al riguardo la II sezione della Suprema corte (sentenza n.19292/2009), nel sancire la nullità del contratto d'opera professionale per contrasto con norme imperative, ha

rimarcato come l'articolo 16 del Rdn. 274/1929 consenta ai tecnici diplomati (geometri e periti edili), unicamente la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili, «con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento

armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica».

LA LAUREA IN INGEGNERIA RESTA UNA CARTA VINCENTE

È ancora la laurea in ingegneria a garantire le maggiori assunzioni nel mercato del lavoro. Saranno oltre 20 mila, secondo la stima Unioncamere, le assunzioni previste per gli ingegneri per l'anno in corso, con un

aumento complessivo del +23,8%, pari a quasi 3.900 assunzioni in più rispetto al 2009. Tra questi i più richiesti, in valori assoluti, sono i laureati con specializzazione in ingegneria industriale che saranno assunti in

circa 5 mila; a far registrare il maggior incremento rispetto al 2009 sono, però, le assunzioni di laureati in ingegneria del ramo ambientale (3.410, il 59,3% in più rispetto all'anno precedente).

L'IMPATTO DELLA CRISI SUGLI INGEGNERI

Professionisti al tempo della crisi. Fatturati in calo e assegni previdenziali in sofferenza. Lo scenario che lasciano intravedere i dati della casse professionali,

fotografato al dicembre 2008, alle prime avvisaglie della crisi finanziaria ed economica che ha colpito il sistema produttivo mondiale negli ultimi due anni, è

tuttavia molto chiaro. I trend sono emblematici ed è purtroppo facile analizzarli in prospettiva. Per gli ingegneri il calo dei redditi, ad esempio, si è attestato nel

2008 all'1,5 per cento. «Ma il dato relativo ai fatturati è in realtà solo l'inizio di una diminuzione che si è andata accentuando con il trascorrere dei mesi», spiega il presidente del Consiglio nazionale Giovanni Rolando. «Mi aspetto un calo ancora maggiore dai dati relativi ai redditi 2009 e a quelli 2010, perché i professionisti sono ancora in crisi». Le difficoltà negli studi degli ingegneri sono cominciate alla fine del 2008, quando la recessione ha bloccato il settore del mattone. «Alla frenata busca del mercato edilizio privato - continua il presidente del Cni - si aggiunge anche la crisi delle opere pubbliche. Si

lavora meno, e quando si lavora si fa una gran fatica a farsi pagare». Il ritardo nei pagamenti non riguarda solo il settore privato («alcuni committenti sono addirittura falliti e quindi il professionista non riceverà mai compenso») ma anche quello pubblico: «I comuni - sottolinea Rolando - sono inchiodati al patto di stabilità e rimandano i pagamenti». Un'ulteriore sforbiciata ai redditi deriva dall'abolizione delle tariffe minime imposta dalle "lenzuolate" dell'ex ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani: «Se si aboliscono le tariffe in un momento in cui c'è poco lavoro - puntualizza il

presidente del Cni - si finisce per favorire la concorrenza sleale di chi offre prestazioni a prezzi stracciati pur di lavorare». Alla crisi del 2008 si aggiunge un incremento sproporzionato degli iscritti all'Albo: basti pensare che la Francia ha un terzo degli ingegneri dell'Italia. Sono i giovani a vivere le difficoltà maggiori e soprattutto pensando a loro Rolando chiede incentivi economici e un più facile accesso al credito. «Ma serve anche un potenziamento delle società interprofessionali e un piano di investimenti mirato», aggiunge



SEMAFORO ROSSO PER LE ASSOCIAZIONI

Si allontana il riconoscimento delle associazioni professionali non regolamentate. Ci ha pensato, infatti, la direttiva servizi a complicare ancora di più le cose. Obbligando il ministero della giustizia ad avviare un supplemento dell'istruttoria e quindi ad allungare di fatto ancora di più i tempi. E quanto trapela dal ministero della

giustizia. Da Via Arenula, tuttavia, rassicurano che «il riconoscimento va avanti e non c'è alcuna volontà istituzionale di bloccarlo». Anzi i tecnici del gabinetto ministeriale stanno continuando a lavorare il completamento dei decreti per tutte le associazioni non regolamentate che hanno già ricevuto parere positivo del Cnel. Perché

allora tanta attesa? «Perché era necessario esaminare alcune questioni giuridiche controverse» e poi perché durante il lento iter di accreditamento è subentrata una successiva normativa che sembra destinata a complicare la storia per soprattutto per i tributaristi.

LEGISLAZIONE SUI LAVORI PUBBLICI

USO LIMITATO PER LA VIA

Arrivano importanti novità sul fronte della Via (la valutazione di impatto ambientale): il decreto legislativo 128/2010 pubblicato sul supplemento ordinario 184 della Gazzetta Ufficiale 186, modifica in maniera sostanziale il Dlgs 152/2006 (Codice ambientale), apportando cambiamenti in materia di Via e Vas (valutazione ambientale e strategica) e dettando

norme per l'estrazione degli idrocarburi. Entra, poi, nel Codice anche l'Aia (autorizzazione integrata ambientale). Il provvedimento cambia la definizione di Via che era un "processo" (cominciava con la verifica di assoggettabilità e finiva con il monitoraggio) e ora è un "procedimento" attraverso il quale sono individuati in via preventiva gli effetti

sull'ambiente di un determinato progetto. Il nuovo testo specifica che oggetto della Via non sono più gli effetti significativi ma quelli "negativi" sull'ambiente. Quindi l'autorità competente, all'esito della verifica (screening), non sottoporrà a Via un progetto ove siano assenti impatti negativi. Il progetto e lo studio preliminare ambientale

vanno presentati solo in formato elettronico; il documento su carta è richiesto solo in casi di particolari difficoltà tecniche. Inoltre, l'autorità competente può chiedere integrazioni o chiarimenti, il che sospende il termine per la conclusione del procedimento. La documentazione va depositata presso l'autorità competente e i comuni dove il progetto è ubicato (per i progetti statali, presso la regione dove il progetto è ubicato); il deposito integrativo deve avvenire entro 75 giorni dalla pubblicazione dell'avviso originario sul Bollettino Ufficiale o sulla Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi 45 giorni (in totale 120 dalla pubblicazione

dell'avviso) l'autorità competente deve pronunciarsi. Dal 16 settembre 2010, i ricorsi contro il silenzio della Pa sono disciplinati dagli articoli 31, 87 e 117 del Dlgs 104/2010 sul nuovo processo amministrativo. Anche per il procedimento della Via occorre presentare la documentazione solo su supporto informatico. Il documento su carta è richiesto solo in casi di particolari difficoltà tecniche. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente può chiedere documenti aggiuntivi. Il nuovo deposito va effettuato entro 75 giorni. L'autorità competente verifica la completezza dei documenti e il

pagamento degli oneri istruttori. Le carenze devono essere colmate entro 30 giorni e il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione delle integrazioni. In caso di mancata presentazione di quanto richiesto l'istanza si intende ritirata. La complessità della documentazione, però, consente la richiesta di una proroga. Se dalla consultazione con il pubblico emerge la necessità di modificare gli elaborati, il proponente può farlo entro 45 giorni (prorogabili per giustificati motivi) previo consenso dell'autorità competente. Il provvedimento di Via viene emesso entro 90 giorni dalla presentazione degli elaborati definitivi.

IL DANNO È ANCHE CURRICULARE

Il risarcimento del danno da illegittima aggiudicazione di una gara di appalto va rapportato non soltanto all'utile di impresa, ma

anche al danno curriculare derivante dalla mancata acquisizione dell'appalto e alla conseguente diminuzione di peso imprenditoriale in

termini di ridotto radicamento sul mercato; tale danno va riferito a una percentuale variabile fra l'1 e il 5% dell'appalto. Lo ha stabilito il Consiglio

di Stato, sezione sesta, con la sentenza del 27 aprile 2010 n. 2384 in merito a una fattispecie di

risarcimento del danno da riconoscere a una società classificatasi al secondo posto in una procedura di

aggiudicazione di un appalto pubblico.

APPALTI, CASSE COME ENTI PUBBLICI

Le casse di previdenza dei professionisti sono organismi di diritto pubblico. E quindi per affidare un incarico di manutenzione o realizzazione di nuovi impianti devono applicare alla lettera il codice degli appalti pubblici e sottostare alla giurisdizione del giudice amministrativo. Come, del resto, previsto dal dlgs 163/2006. A

rimettere in discussione la natura privata delle casse, e quindi l'autonomia gestionale delle stesse, questa volta è il Tar Lazio. Per i giudici amministrativi, infatti, a nulla vale l'esclusione prevista dal dl 162/2008 successivamente convertito nella legge 201/2008) degli enti previdenziali di cui al dlgs 509/94 e dlgs 103/96 dal codice appalti. Con la

sentenza n. 30034/2010 del 4 agosto il Tar del Lazio afferma che «la contribuzione obbligatoria posta a carico degli iscritti di un ente realizza una forma indiretta di concorso finanziario dello Stato. E tanto basta per includere le associazioni e le fondazioni fra gli organismi di diritto pubblico».

APPALTI E OPERE PUBBLICHE

OPERE, IN CALO IL NUMERO DELLE GARE

In calo il numero dei bandi di gara degli ultimi sei mesi del 2010, ma aumenta, sia pure di poco, il loro valore; la domanda di servizi di ingegneria e architettura, a livello europeo, rappresenta soltanto il 3,1% del totale delle gare effettuate a livello europeo; continua

l'ascesa dei ribassi offerti in gara per aggiudicarsi gli appalti. E questo il dato complessivo dei primi sei mesi del 2010 di gare di progettazione e di servizi tecnici a esse connessi, rilevato dall'Osservatorio OicelInformatel che segue dal 1994 l'andamento del mercato dei servizi di

ingegneria e architettura. Il confronto con i primi sei mesi 2009 vede scendere il numero delle gare, pari a 2.029, del 2% (-22,4% sopra soglia e +1% sotto soglia) e il loro valore (pari a circa 360 milioni) salire solo dell'1,9% (+4,8% sopra soglia e -7,6% sotto soglia). Il valore medio dei bandi

è passato da 175 mila euro nel 2009 a 182 mila euro nel 2010, quindi un aumento medio che potrebbe anche dipendere dalla minore «tracciabilità» dei bandi di piccolo importo che, in base al Codice dei contratti, possono essere affidati al di sotto dei 100 mila euro con una gara informale fra cinque soggetti scelti dalla stazione appaltante. A cui si affianca anche il dato sul numero dei bandi

sopra soglia che è diminuito del 22,4% nei primi sei mesi del 2010, ancorché siano aumentati gli importi dei singoli bandi (con un aumento complessivo del 4,8%) grazie soprattutto a bandi di servizi tecnici diversi dalla progettazione vera e propria. Le gare sopra soglia (oltre i 192 mila euro) in percentuale sul totale dei bandi passano quindi dal 12,7% al 10,1% e, per quel che riguarda il valore, rappresentano una

quota che è passata dal 2009 al 2010 dal 78,4% al 76,2%. La parte del leone, comunque, la fanno i piccoli affidamenti al di sotto dei 100 mila euro che raggruppano l'82,2% del totale dei bandi, con un aumento dell'8,4% rispetto ai primi sei mesi del 2009; per questi bandi c'è però un calo complessivo del valore pari al 7,2%.

EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

ARRIVA LA SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)

Lo scorso 30 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 122/2010, con la quale il Parlamento ha convertito il DI n. 78/2010 recante la nuova manovra finanziaria. In sede di conversione, il legislatore ha inserito ex novo il comma 4-bis all'articolo 49, con il quale ha interamente sostituito l'articolo 19 della legge generale sul procedimento amministrativo

n. 241/1990, dedicato alla «Denuncia di inizio attività». La Dia permette di sostituire un gran numero di autorizzazioni con una semplice dichiarazione del privato interessato (corredata delle certificazioni e delle attestazioni richieste), che poteva iniziare l'attività oggetto della dichiarazione dopo trenta giorni dalla presentazione all'autorità

competente. La nuova disposizione ha invece sostituito la Dia con la nuova figura della Scia, e cioè con la «segnalazione certificata di inizio attività», quale nuovo titolo abilitativo sufficiente per l'espletamento di tutta una serie di operazioni economiche e interventi. Secondo la definizione normativa, contenuta nel nuovo comma 1 dell'articolo

19 della legge 241/1990, la nuova abilitazione basata sulla Scia va a sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale. Sono previste, però, anche tre condizioni sostanziali - che devono risultare tutte contemporaneamente rispettate -, nel senso che la procedura semplificata può trovare applicazione solo qualora l'atto di assenso tradizionale: I) possa essere rilasciato sulla scorta del solo accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale; II) non sia previsto alcun limite o contingente complessivo; III) non siano richiesti specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti. Sono, peraltro, esclusi (così come già succedeva con i Dia) taluni settori particolarmente delicati od oggetto di specifiche forme di tutela, come gli ambiti assoggettati a vincolo ambientale, paesaggistico e culturale e tutti gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,

all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze. Al pari della vecchia Dia, la nuova segnalazione certificata consiste in una comunicazione che il privato effettua alla Pa, corredata da tutta una serie di documenti o autocertificazioni necessari ad attestare i dati di fatto, gli stati e le qualità personali del denunciante, nonché il soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Può essere inoltre necessario produrre attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati, dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese, nonché eventuali elaborati tecnici idonei a consentire alla Pa di effettuare le verifiche di rito. L'innovazione più rilevante consiste, però, nella cancellazione del termine di trenta giorni, che, prima, doveva necessariamente intercorrere fra la denuncia alla Pa e l'inizio dell'attività: con la Scia l'attività può essere iniziata fin dalla data della presentazione della segnalazione. Il cittadino che deposita la Scia può quindi immediatamente dar corso a quanto segnalato, senza il rispetto di alcun termine dilatorio, mentre l'Amministrazione competente ha sessanta giorni per adottare «motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione

dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa», ogniqualvolta venga accertata la mancanza dei requisiti e dei presupposti di legge. L'Ente pubblico può comunque intervenire in autotutela, con un vero e proprio procedimento di secondo grado, anche dopo l'avvenuto decorso dei sessanta giorni. Il raddoppio del termine concesso agli Enti pubblici per lo svolgimento delle verifiche è sicuramente più consono e idoneo a consentire una ponderata valutazione di quanto segnalato dai privati. Quanto esaminato in linea generale con riguardo alla nuova figura della Scia, si tratta ora di valutare compiutamente se essa risulti tout court applicabile anche al settore dell'edilizia in sostituzione automatica della Dia. Nello specifico, il tenore letterale del nuovo articolo 19 lascia ipotizzare, che il legislatore abbia inteso estendere la nuova figura della Scia anche alla materia edilizia. Così il comma 1, nell'elencare la documentazione da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività richiama anche le «attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati» e impone che siano - se del caso - corredate «dagli elaborati tecnici» necessari a consentire le verifiche dell'Amministrazione.

Un'attenzione particolare meritano pure le sanzioni penali previste o richiamate dalla nuova disciplina della «Scia», anche in considerazione del fatto che la previgente formulazione dell'articolo 19, legge 241/1990, nulla stabiliva in proposito. Il comma 6 del riscritto articolo 19, legge 241/1990, stabilisce che «Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni». In buona sostanza, la procedura abilitativa della «Scia» è stata pensata e introdotta dal legislatore con il chiaro scopo di semplificare lo svolgimento di numerosissime attività, ivi compresa - a quanto si è visto - la realizzazione degli interventi edilizi, ma a tale forma di semplificazione fa da

contraltare un inasprimento delle sanzioni penali, per chi intenda abusare di tale nuovo strumento acceleratorio. Si consideri poi che il comma 4-ter dell'articolo 49 della nuova Manovra finanziaria, nel fornire una sorta di interpretazione autentica della disposizione in esame precisa che l'espressione Dia, ovunque ricorra, deve intendersi sostituita con Scia e che la disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività «sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale». L'intento del legislatore sembra quindi proprio quello di estendere l'operatività di questa nuova procedura abilitativa a tutti gli ambiti dell'ordinamento, compresa la materia edilizia, tant'è che, per superare eventuali obiezioni legate alla natura concorrente - fra lo Stato e le Regioni - della legislazione sul governo del territorio (ove l'edilizia rientra a pieno titolo), il succitato comma 4-ter ha chiarito che la

disciplina della Scia «attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione», tanto da rientrare nell'alveo della legislazione esclusiva statale e sottrarsi a possibili valutazioni contrarie dei governi regionali. Siffatta lettura, naturalmente, non risulta di applicazione indiscussa. Un ulteriore problema si pone, tuttavia, con riguardo all'apparato sanzionatorio, per le ipotesi in cui il nuovo procedimento abilitativo venga utilizzato in maniera illegittima. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative si ritiene che continui a essere senz'altro applicabile l'intero meccanismo sanzionatorio del Tu dell'edilizia. Tanto più se si considera che le sanzioni amministrative del Dpr n. 380/2001 sono legate alla natura sostanziale dell'intervento edilizio, eseguito più o meno abusivamente, e non alla procedura abilitativa seguita.

PER LA CASA LA PAGELLA DEL RUMORE

In attesa del decreto sui requisiti acustici degli edifici ora previsto in autunno - l'ente nazionale italiano di

unificazione ha pubblicato il 22 luglio scorso l'attesa norma Uni 11367, che mette nero su bianco la rivoluzione delle

classi acustiche per l'edilizia. La norma Uni - «Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità

immobiliari- Procedura di valutazione e verifica in opera) - fissa uno standard tecnico e diventerà cogente per tutti nella misura in cui sarà fatta propria dal Dpcm di prossima emanazione: la bozza di decreto più recente la recepirà in toto. Molte le novità "epocali" varate dall'Uni. La prima consiste nell'obbligo di procedere con la classificazione acustica di un'unità immobiliare (che sia un appartamento o un'abitazione monofamiliare). In tal modo, fra l'altro, la legge dello Stato si parificherebbe con alcune normative regionali che già la

prevedono. La classificazione acustica si ottiene sottoponendo l'opera finita (il fabbricato) a un collaudo acustico, cioè a una serie di misure fonometriche, da parte di un collaudatore, tecnico competente in acustica ai sensi della legge 447/95. Il collaudatore, sotto la propria responsabilità, dovrà individuare i singoli vani da collaudare. La norma richiede «tutti i vani», a meno di una certa ripetitività "seriale". Ma, attenzione: lo stesso appartamento, collocato al piano intermedio o all'ultimo piano, ha caratteristiche diverse. Allo stesso modo, se il

futuro proprietario di un appartamento decidesse di spostare, in fase di progetto, alcuni tavolati interni, questi costituirebbero un appartamento differente. Se si decidesse di spostare parte delle scatole elettriche o dell'impianto idrico, sempre in fase di costruzione, presenti su muri divisorii interni, questi costituirebbero un vano a sé diverso dagli altri vani "identici" presenti nel medesimo fabbricato. In altri termini, la serialità è davvero minima, anche in caso di grossi condomini.

LE LEGGI REGIONALI SUL PIANO CASA FANNO IL «TAGLIANDO»

I cantieri legislativo dei piani casa è ancora aperto. Le regioni hanno dato vita ad una serie di correzioni che termineranno solo quando le leggi - che sono transitorie e durano da 12 a 24 mesi - perderanno di efficacia. Poco più di un anno fa, il 30 giugno 2009, scadeva il termine entro il quale le regioni si erano impegnate ad attuare l'intesa con il governo sul piano casa. All'appuntamento arrivarono puntuali in pochi (Toscana, Umbria, Emilia Romagna, provincia

autonoma di Bolzano), ma nei mesi seguenti il mosaico si è gradualmente completato. Tredici mesi dopo - pur in assenza di un monitoraggio completo - il numero di cantieri è nettamente al di sotto delle attese: una manciata di pratiche a Milano, 133 in Lombardia, circa 400 in Toscana, solo per citare alcuni dati. Ma la causa principale del flop non è certo il ritardo nell'approvazione delle regole. Quasi sempre le condizioni e i vincoli sono reputati troppo restrittivi. Sul piano economico,

inoltre, si ritiene che il gioco non valga la candela: il beneficio connesso alla superficie o al volume è ritenuto insufficiente a bilanciare i costi da sostenere per adeguare l'intero edificio alle prescrizioni in materia standard energetici, ambientali e di sicurezza. In qualche caso, nei mesi scorsi, si è anche assistito a un rimpallo di responsabilità tra governo, regioni e comuni: colpa delle regioni, si è detto, che hanno boicottato un'idea vincente contro la crisi; colpa

dei comuni, si è replicato, che hanno limitato l'applicazione delle normative sul proprio territorio. Si è arrivati così alle prime correzioni. Immediatamente dopo l'approvazione delle leggi o dopo un primo periodo di sperimentazione, undici regioni sono intervenute sulle norme originarie, per via amministrativa ma anche riformando qualche articolo di legge. E chi non lo ha ancora fatto, ha già portato in giunta le novità o ha annunciato interventi correttivi, magari

approfittando del cambio di governo regionale dopo le elezioni della scorsa primavera. In qualche caso (come, per esempio, quello della Valle d'Aosta) l'approvazione di un successivo atto amministrativo era previsto dalla legge stessa, che affidava ad un atto di giunta la definizione dei criteri e dei parametri da prendere a riferimento per valutare il miglioramento della qualità energetica degli edifici, l'indicazione delle misure di semplificazione per

l'acquisizione dei titoli abilitativi, le eventuali riduzioni degli oneri di urbanizzazione. Le leggi delle singole regioni sono state anche accompagnate da direttive, guide e vademecum; sono state fornite interpretazioni delle norme per permettere ai proprietari e ai tecnici dei comuni per capire con più certezza cosa è possibile fare e cosa no. Ma tutto questo non sembra esser stato sufficiente.

SICUREZZA IMPIANTI

L'INGEGNERE. VISTA I MATERIALI NON NORMALIZZATI

Con il Dm 19 maggio 2010 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n.161 del 13 luglio) sono stati aggiornati i modelli di dichiarazione di conformità degli impianti ai fini della sicurezza, allegati al Dm 37/08. La novità è l'aggiunta di un nuovo allegato obbligatorio da usare nel caso in cui vengano impiegati, nella realizzazione dell'impianto,

materiali o sistemi «non normalizzati», cioè non contemplati da norme di prodotto o di installazione. Tali materiali o sistemi devono comunque essere «legittimamente utilizzati» in un altro paese della Ueu (Europa occidentale) o del See (spazio economico europeo). In secondo luogo bisogna sottostare a una nuova

procedura di verifica affidata agli ingegneri: per il loro utilizzo occorre, infatti, la progettazione e un'analisi di rischio specifica a cura esclusiva di un ingegnere, che segua poi anche l'iter di installazione dell'impianto e ne attesti la corretta esecuzione.

UNIVERSITA'

POLITECNICI IN CRESCITA, BALZO DEL 16% A TORINO

Torino corre, Bari cresce, Milano si consolida. Per ora i dati sono solo quelli delle pre-immatricolazioni, ma è quanto basta per confermare che i Politecnici non temono la crisi; anzi, in un certo senso la cavalcano e vedono rafforzato il proprio appeal su studenti e famiglie italiane. La dinamica è comune, ma dove si manifesta in modo più marcato è Torino: il termine per iscriversi ai test d'ingresso del Politecnico è scaduto e il consuntivo parla di 5.800 aspiranti matricole, in aumento del 16% rispetto al 2009, quando erano state 5mila; trend sostenuto anche a Bari: 1.863 i giovani interessati ai corsi d'ingegneria (di cui 153 nella sede di Taranto), l'8% in più del 2009, quando erano stati 1.725. Con 7.260 richieste per le facoltà di ingegneria,

Milano sostanzialmente conferma i valori dell'anno scorso (+0,6%) e dunque il fragoroso +14,8% sul 2008/2009, quando le aspiranti matricole erano state 6.281. «La nostra capacità di fronteggiare la crisi occupazionale ci sta aiutando», commenta il rettore del Politecnico di Bari, Nicola Costantino. Soprattutto al Sud, dove l'ateneo pugliese vede inserito nel mondo del lavoro l'88,5% dei propri studenti a tre anni dal conseguimento della laurea, «il rapporto privilegiato con il mercato del lavoro resta un fattore determinante. Non a caso, a trainare sono soprattutto gli indirizzi più vicini alle diverse vocazioni del nostro manifatturiero, dalla meccanica all'aerospazio». Di segno diverso quello che sta accadendo al

Politecnico di Torino, dove - accanto all'incremento degli studenti in arrivo da fuori regione e dall'estero (rispettivamente il 30 e il 20% dei pre-immatricolati) - si assiste a un progressivo quanto interessante bilanciamento dei diversi indirizzi. «Abbiamo 9 corsi con oltre 250 iscritti e neanche uno con meno di 50», evidenzia il rettore, Francesco Profumo: in testa c'è ingegneria gestionale con 437 aspiranti matricole, seguono a ruota auto (424) e meccanica (407) ormai tallonate da informatica (391), energetica (373), biomedicale (358). «Le famiglie hanno fiducia in noi e nelle scelte didattiche che abbiamo compiuto», dice ancora Profumo.

MERCATO DEL LAVORO

LA LAUREA IN INGEGNERIA RESTA UNA CARTA VINCENTE

È ancora la laurea in ingegneria a garantire le maggiori assunzioni nel mercato del lavoro. Saranno oltre 20 mila, secondo la stima Unioncamere, le assunzioni previste per gli ingegneri per l'anno in corso, con un

aumento complessivo del +23,8%, pari a quasi 3.900 assunzioni in più rispetto al 2009. Tra questi i più richiesti, in valori assoluti, sono i laureati con specializzazione in ingegneria industriale che saranno assunti in

circa 5 mila; a far registrare il maggior incremento rispetto al 2009 sono, però, le assunzioni di laureati in ingegneria del ramo ambientale (3.410, il 59,3% in più rispetto all'anno precedente).

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

CASSA GEOMETRI, SALUTE PRECARIA

Una situazione da tenere sotto stretta sorveglianza. Perché, se pur è apprezzabile lo sforzo di varare correttivi, si rallenta ma non si inverte il trend negativo (e strutturale) tra iscritti e pensionati e, di conseguenza, tra entrate contributive e uscite per prestazioni. La Corte dei conti dà un voto di incoraggiamento a Cassa geometri, dopo aver valutato il bilancio 2009, ma chiede di proseguire nello sforzo di stabilizzare le principali variabili

della gestione. L'Ente sconta da anni una strutturale stagnazione dei neoiscritti (nel 2009, appena 550 unità, +0,6% rispetto all'anno prima), dovuta alla revisione dei percorsi formativi e alla "concorrenza" degli altri Albi tecnici. A questo si accompagna la costante ascesa delle pensioni, cresciute tra il 1995 e il 2009 del 96% (mentre nello stesso arco gli iscritti sono aumentati solo del 46 per cento). I magistrati contabili appoggiano i

provvedimenti sinora adottati dalla Cassa, come il progressivo aumento del contributo soggettivo (a regime nel 2014), il graduale innalzamento dell'età pensionabile e l'iscrizione obbligatoria alla Cassa per tutti coloro che sono iscritti all'Albo. Tuttavia, anche integrando il bilancio tecnico a fine 2009 per inglobare queste correzioni - rileva la Corte - il saldo previdenziale entra in territorio negativo nel 2031 (con un miglioramento di

tre anni) e si posticipa il primo saldo corrente negativo al 2044 (prima era il 2039). Insomma, le criticità si allontanano ma non si

rimuovono. Dato il quadro precario per il futuro, la Corte conferma «l'esigenza di un'assidua vigilanza, indispensabile per l'adozione

degli interventi correttivi che si rivelassero opportuni e che la Cassa dovrà ponderare».

ENERGIA E AMBIENTE

GERMANIA, LA MERKEL RILANCIA IL NUCLEARE

L'energia atomica civile risorge proprio in Germania, il paese che nel passato recente era stato il promotore più deciso dell'addio "dolce" al nucleare. La cancelliera Angela Merkel ha detto di voler prolungare di un periodo tra i dieci e i quindici anni il ciclo operativo dei reattori

nucleari attualmente in funzione, i quali sono 17 e forniscono circa il 30 per cento del fabbisogno. Ma allo stesso tempo il governo conservatore-liberale al potere a Berlino, ha spiegato Frau Merkel, esige che i produttori di energia portino lo standard di sicurezza di tutti i reattori ai

massimi livelli: gli impianti dovranno non solo garantire la migliore affidabilità possibile contro rischi di incidenti, ma anche disporre di cupole protettive che li rendano invulnerabili contro attacchi terroristici dal cielo, inclusi tentativi di lanciarsi contro aerei dirottati.

L'ENERGIA VERDE È SOGGETTA ALL'IVA

La tariffa fissa onnicomprensiva che viene percepita dai soggetti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quelle solari è soggetta a Iva. La precisazione è contenuta nella risoluzione 88/E del 25 agosto 2010, in risposta a un interpello presentato dal Gse (Gestore servizi energetici). La tariffa onnicomprensiva è stata assimilata a un corrispettivo. Se viene riscossa nell'esercizio di una impresa o di una professione va fatturata con

l'applicazione dell'Iva. Questa tariffa è corrisposta dal Gse ai produttori di energia da fonti diverse da quelle fotovoltaiche. Si applica sulla produzione di energia da impianti eolici di potenza nominale non inferiore a 200Kw e da impianti alimentati da altre fonti rinnovabili (con esclusione di quella solare) di potenza nominale non superiore ad 1 Mw. L'importo è di identità variabile: da 30 centesimi di euro per Kw per l'energia da fonte eolica a 20

centesimi per quella geotermica, a 28 per quella ottenuta con risorse agroforestali in agricoltura (Dm18 dicembre 2008, tabella 3 allegata alla legge 244/07). La risoluzione la confronta con la "tariffa incentivante", corrisposta ai produttori di energia elettrica da fonti fotovoltaiche. La circolare 46/E/07 delle Entrate l'ha assimilata a un contributo in conto esercizio. Nel fotovoltaico, dunque, la tariffa incentivante non è soggetta a

Iva e sconta la ritenuta d'acconto del 4% quando è erogata a soggetti che rientrano nel reddito d'impresa (Dpr 600/73). La tariffa onnicomprensiva spetta invece in presenza di produzione di energia immessa in rete da altre fonti rinnovabili quale quella eolica o da

biomasse ed è alternativa agli incentivi rappresentati dai certificati verdi (titoli vendibili sul mercato). Comprende anche il corrispettivo relativo alla cessione di energia. Il produttore rinuncia a qualsiasi altro provento. Per questo motivo l'Agenzia conferma che la fattispecie configura un

corrispettivo, essendo corrisposto a fronte della immissione in rete dell'energia prodotta. Quindi se questa produzione è posta in essere da un'impresa commerciale o agricola va assoggettata a Iva.

A SETTEMBRE IL DEPOSITO ATOMICO

I prossimi passi saranno il rinnovo del consiglio d'amministrazione della Sogin, in scadenza, e la nomina del vertice per l'Agenzia sulla sicurezza del nucleare. «Con ogni probabilità saranno dibattuti dal primo consiglio dei ministri di settembre», avverte Stefano Saglia, sottosegretario allo Sviluppo economico. «Il nostro obiettivo è preparare tutti gli adempimenti in modo che nei primi mesi dell'anno prossimo le aziende interessate possano farsi avanti con candidature e progetti». Il rinnovo del consiglio d'amministrazione della Sogin, la società dei rifiuti atomici creata dalla liberalizzazione elettrica riunendo competenze soprattutto dell'Enel e dell'Enea, si accompagna con la mappa dei luoghi

ideali per costruire il deposito nucleare. Meglio: per costruire il parco tecnologico nel quale sarà ricompreso anche il deposito atomico. Entro un mese la Sogin dovrebbe consegnare la mappatura dei luoghi potenzialmente idonei a ospitare il parco tecnologico con deposito atomico. La mappatura conterrà un elenco delle località adatte in via teorica. Poi si seguirà la via già adottata anche all'estero. Invece di fare come a Scanzano Ionico (Matera), dove la scelta fu decisa dall'alto e le proteste paralizzarono il progetto, la Sogin in questo caso emanerà un bando di gara tra i comuni idonei. È in palio la realizzazione di un polo tecnologico e scientifico di tutto rispetto che richiamerà scienziati e ricercatori, oltre alla manodopera per i lavori,

ma soprattutto richiamerà nelle casse municipali pacchi di sussidi e compensazioni. Annesso al centro ricerche, ecco il deposito per le centrali ma soprattutto per raccogliere i materiali radioattivi di provenienza diversa, e che oggi sono dispersi tra piccoli stoccaggi e tra alcune collocazioni provvisorie. Si tratta di materiali usati dagli ospedali, di teste di parafulmine, delle radiografie industriali. A questo punto i comuni interessanti dovrebbero candidarsi a ospitare il centro ricerche, mettendosi in gara. E solamente con le candidature in mano cominceranno gli studi per scegliere tra i luoghi potenzialmente idonei quelli che sono davvero idonei. Nel frattempo arriva il piano strategico del governo sull'energia; deve essere

sottoposto ai ministeri potrebbe avere il via libera
interessati e in ottobre definitivo.

